



Sent. n. 110/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE
CAMPANIA

Composta dai Signori Magistrati

Michele ORICCHIO	Presidente
Eugenio MUSUMECI	Giudice
Gabriele PEPE	Giudice - relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al n. **74496** R.G. nei confronti di **SPIRITO Vilma** per il conto giudiziale n. **26927** reso quale titolare della gestione economale del Comune di Monteverde (AV) per l'esercizio finanziario 2017;

Visti gli atti di giudizio;

Uditi nell'udienza del giorno 20.3.2025, con l'assistenza del segretario Rossella Latorre, il relatore Gabriele Pepe e il rappresentante del P.M. nella persona del V.P.G. Davide Vitale.

Ritenuto in

FATTO

Il giudizio di conto n. 74496 ha ad oggetto il conto dell'economo Spirito Vilma, reso a mezzo SIRECO con numero 26927, per la gestione del fondo economale del Comune di Monteverde (AV) nel corso dell'esercizio finanziario 2017.

Il medesimo giudizio di conto è stato instaurato mediante deposito della relazione d'irregolarità n. 800/2024, nella quale il magistrato relatore ha contestato, con riflessioni e rilievi dettagliatamente articolati, una serie di criticità che possono così riassumersi: violazione dei principi contabili di veridicità, attendibilità e correttezza delle rendicontazioni contabili, desumibile da molteplici irregolarità, incongruenze e lacune del conto oggetto di esame e della documentazione di riferimento; mancato deposito della relazione degli organi di revisione interna, prevista dal comma 2 dell'art. 139 c.g.c., e dei verbali delle verifiche di cassa condotte dall'organo di revisione, di cui agli artt. 223 e 224 T.U.E.L.; rilevanti anomalie della procedura di spesa adottata, per essere le spese effettuate non riconducibili alle previsioni regolamentari, non adeguatamente e sufficientemente documentate o comunque caratterizzate da molteplici irregolarità. A tale riguardo, ha specificamente contestato: spese non supportate da sufficiente e/o adeguata documentazione, talvolta del tutto mancante per l'ammontare di euro 3.895,48; spese totalmente illegittime in quanto non conformi all'art. 5 del regolamento per il servizio di economato per complessivi

euro 1.040,95; residuo di fine esercizio per euro 941,00 non riversato.

Analizzate in modo dettagliato ed approfondito le suddette criticità, il magistrato relatore ha chiesto conclusivamente che del conto in esame fosse *“dichiarata l’irregolarità con condanna dell’agente contabile medesima alla restituzione al Comune di Monteverde di euro 5.877,43 per le ragioni innanzi esposte, ovvero quelle somme maggiori o minori ritenute di giustizia, somme debitamente da aumentarsi per rivalutazione monetaria ed interessi legali”*.

Con memoria del 4.11.2024, la Procura Regionale, nell’aderire alle valutazioni espresse dal Magistrato relatore, ha concluso per la declaratoria d’irregolarità del conto presentato.

In data 3.2.2025 si è costituito in giudizio l’agente contabile Spirito Vilma chiedendo il discarico del conto senza alcun addebito con deposito di documentazione a sostegno.

Più nel dettaglio, ha rimarcato la presenza di minime irregolarità, compiute peraltro in buona fede, in assenza di precedenti contestazioni su operazioni identiche o similari.

Quanto al fondo cassa iniziale dell’esercizio 2017, ha sottolineato come lo stesso per prassi non fosse versato in ragione della distanza dal tesoriere Banco BPM anche al fine di essere poi utilizzato per affrontare le spese imminenti di inizio anno.

In ordine alle prospettate erronee indicazioni delle somme sui buoni emessi, ha rimarcato come si sia

trattato di un mero errore materiale di trascrizione degli importi di spesa, tale da determinare differenze tra scontrini e buoni poi sanati nel registro di cassa e sul conto dell'economo.

In ordine alle spese asseritamente illegittime per euro 1.040,95, ne ha affermato, al contrario, la piena legittimità ai sensi del punto 8 dell'art. 5 del regolamento che amplia il novero delle spese economali ammesse.

Per quanto concerne l'ipotizzata irregolarità delle spese per mancanza di adeguata documentazione per un totale di euro 3.895,48, ne ha evidenziato la correttezza a fronte della autorizzazione all'uopo rilasciata per comprovata urgenza riconducibile alla impossibilità di pagamento con modalità ordinarie.

All'odierna pubblica udienza, è stato ascoltato il Sindaco del Comune di Monteverde che ha illustrato la situazione generale dell'Ente locale, caratterizzata da poche centinaia di abitanti, dall'ubicazione nella Provincia di Avellino ma in prossimità del confine con la Basilicata, nonché dalla collocazione dell'Istituto di credito di riferimento ad Aquilonia ovvero ad una distanza in automobile in circa cinquanta minuti e su strada non facilmente percorribile specialmente in caso di condizioni meteorologiche avverse. Il Sindaco ha poi rappresentato che proprio la gestione c.d. minuta risulta complessa in quanto, in assenza di esercizi commerciali di vendita al dettaglio, l'acquisto di beni di piccola necessità viene spesso effettuato in maniera informale, rendendosi così talora non agevole rispettare in maniera puntuale la normativa in materia. Ha aggiunto che le

spese ritenute illegittime dal magistrato relatore, sebbene irrituali dal punto di vista formale, non hanno comportato ammanchi per l'Ente e sono state effettuate per scopi d'interesse di una comunità amministrata di modeste dimensioni.

Alla medesima pubblica udienza il P.M. ha confermato la memoria conclusionale in atti.

La controversia è stata quindi trattenuta per la presente decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Ai fini della definizione della questione oggetto di causa, va premesso che il giudizio di conto, regolato dagli artt. 137 e ss. c.g.c., ha ad oggetto la gestione dell'agente contabile ed è finalizzato alla determinazione del corretto rapporto di debito/credito fra quest'ultimo e l'Ente pubblico; l'interesse ordinamentale cui tende il processo verte, quindi, sull'accertamento obiettivo della regolarità della gestione, che nel caso scrutinato riguarda la cassa economale del Comune di Monteverde nell'esercizio finanziario 2017, affidata all'agente contabile Spirito Vilma.

Ai ridetti fini, va premesso che la gestione economale ha una serie di specifici caratteri distintivi, come in più occasioni ricordato dalla giurisprudenza contabile (Sez. Giur. Sicilia, sent. n. 640/2022). Si tratta, in particolare, di una gestione di cassa in regime di anticipazione, per cui l'economo è personalmente responsabile delle somme ricevute in anticipazione e nel conto giudiziale deve dimostrare la regolarità dei pagamenti eseguiti, in

stretta correlazione agli scopi per i quali sono state disposte le anticipazioni, le quali vengono conferite in un importo annuo complessivo determinato con l'atto di approvazione del bilancio di previsione in funzione dei compiti e delle incombenze assegnati all'economo ed alla relativa cassa economale, con mandati di pagamento su apposito capitolo in uscita delle partite di giro e per importi non superiori alle occorrenze del trimestre; di norma, infatti, con cadenza trimestrale l'economo presenta un rendiconto amministrativo delle spese sostenute al fine sia del discarico amministrativo che della reintegrazione dei fondi per la ricostituzione dell'anticipazione, la quale comunque deve rimanere nei limiti del tetto massimo spendibile.

Al termine dell'esercizio, qualora siano residuati fondi, l'economo provvede al loro versamento in tesoreria; in caso contrario, viene emesso mandato a saldo per credito in favore dell'economo. Ciò significa che la gestione deve chiudere in pareggio, non essendo possibile la formazione di residui attivi o passivi. Ultimo adempimento della gestione economale è la restituzione delle anticipazioni del fondo economale ricevute nel corso dell'esercizio che, essendo state conferite dal tesoriere come mandati su apposito capitolo in uscita delle partite di giro, vengono restituite a fine esercizio come reversali sul medesimo capitolo ma in entrata.

Con riferimento al profilo strettamente contabile è stato evidenziato che le esigenze di speditezza si riflettono sul procedimento di spesa economale, caratterizzato da una sorta di inversione della procedura ordinaria; la gestione

in esame, infatti, è connotata dall'anticipazione della spesa, in deroga all'ordine cronologico delle fasi dell'ordinario procedimento di assunzione delle spese delle Pubbliche Amministrazioni. Mentre, invero, quest'ultimo inizia con l'impegno sul corrispondente capitolo di bilancio e termina con il pagamento, la spesa economale inizia con un pagamento disposto direttamente dall'agente contabile (nei limiti delle disponibilità assegnategli e della capienza del relativo capitolo) che viene poi verificato dal responsabile del servizio finanziario con l'imputazione ai capitoli di riferimento e la riconduzione all'impegno originariamente assunto con lo stanziamento sul fondo economale. Ancor più in dettaglio, l'economo comunale, che avendo il maneggio di denaro dell'Ente di riferimento assume la c.d. qualifica di agente contabile a denaro, procede al rimborso della spesa effettuata dai singoli servizi/settori che preventivamente ne abbiano fatto richiesta ed ottenuto il nulla osta a procedere; prima, però, di effettuare ogni singolo rimborso di spesa, l'economo deve assicurarsi che lo stesso trovi capienza nella disponibilità risultante nel competente impegno di spesa e che valgano ai fini del rimborso i singoli giustificativi contabili (scontrino fiscale, ricevuta fiscale o altra modalità semplificata di certificazione specificatamente prevista), essendo personalmente responsabile dei valori ricevuti in custodia e delle somme riscosse o ricevute in anticipazione, sino a che non ne abbia ottenuto regolare scarico.

Le spese economali costituiscono una deroga rispetto alla programmazione degli acquisti perché sono, in linea di massima, dirette a fronteggiare esigenze impreviste inerenti alle attrezzature e al materiale di consumo occorrente per il loro funzionamento; l'esistenza della gestione di spese c.d. "economali", per acquisti di beni di entità limitata che importano urgenza di liquidazione, con una procedura definibile come "semplificata" rispetto a quella ordinaria, trova giustificazione nell'esigenza di consentire alle Amministrazioni di far fronte, con immediatezza, a quelle spese necessarie per il funzionamento degli uffici, per l'effettuazione delle quali il ricorso all'ordinaria procedura, costituirebbe un ostacolo al buon andamento dell'azione amministrativa. Negli Enti pubblici possono certamente prevedersi discipline differenziate delle spese effettuabili tramite i cassieri economali in ragione di esigenze peculiari per garantire il funzionamento di servizi o uffici, ma rimane sempre la caratteristica della non programmabilità ed imprevedibilità delle spese effettuate per il loro tramite. Il quadro normativo di riferimento della gestione della cassa economale degli Enti locali è rinvenibile nel T.U.E.L. (d.lgs. n. 267/2000) negli artt.: 93 commi 1, 2 e 3; 152 e 153 comma 7; 164 comma 1; 181 commi 2 e 3; 191 comma 2; 223 comma 1; 230 comma 4 e 233. Ulteriori principi sono desumibili dal d.lgs. n. 118/2011 (contenente le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili) e nei regolamenti di contabilità di ciascun Ente locale.

Il servizio di economato gestisce (secondo l'art. 153 comma 7, T.U.E.L.) la cassa delle spese degli Uffici comunali di non rilevante ammontare. Ulteriori attività attribuite di norma al servizio di economato ineriscono alla gestione: dei beni mobili depositati nei magazzini dell'Ente; dell'autoparco; del servizio di fotoriproduzione e stampa; di altri servizi attribuiti da direttive interne o dal regolamento dell'organizzazione degli uffici e dei servizi presso l'Istituto di credito che gestisce la tesoreria comunale è istituito apposito conto corrente per la gestione della cassa economale; in esso confluiscono le anticipazioni, i mandati emessi dal servizio finanziario a reintegro delle spese minute e urgenti e di quelle di missione o trasferta.

Premesso quanto sopra in punto di regolamentazione normativa del conto della gestione economale, nel caso di specie - come rappresentato in modo analitico nella relazione del magistrato relatore e correttamente compendiato nella memoria conclusionale della Procura - si osserva, in primo luogo, la violazione dei principi di veridicità, attendibilità e correttezza delle rendicontazioni contabili; violazione derivante da molteplici circostanze, poiché il conto depositato, corredato da documentazione oltremodo lacunosa e sicuramente discordante, fa emergere irregolarità relative all'anticipazione e alla restituzione delle somme residue del fondo economale nonché nell'emissione dei buoni economali, sui quali non sono indicati correttamente i dati di cui al mod. 23 d.p.r. n. 194/1996; ciò in quanto nel conto reso non sono riportati gli

estremi delle deliberazioni di discarico, gli estremi dei mandati per la costituzione dell'anticipazione ricevuta e dell'eventuale reintegro unitamente ai relativi importi, gli estremi dei buoni economali e i relativi importi per ciascun mese, l'importo della restituzione dell'anticipazione residuata, con i relativi estremi della reversale d'incasso. Il conto, quindi, non risulta contenere gli elementi essenziali della gestione dell'agente contabile, anche in violazione di quanto disposto dall'art. 123, comma 2, del regolamento di contabilità del Comune di Monteverde, con riferimento ai rendiconti.

Vero è, inoltre, che il conto depositato non risulta corredato della relazione degli organi di controllo interno prevista dal comma 2 dell'art. 139 c.g.c., che è preordinata a *“dare conto dell'attività di verifica svolta, comprendente, ad esempio: la regolarità formale del conto; la corrispondenza della documentazione giustificativa con le scritture contabili dell'ente e con le risultanze contenute nel conto; la tipologia delle entrate e delle uscite e i versamenti effettuati in tesoreria; ogni evenienza che possa aver determinato un'alterazione dell'assetto contabile con evidenza di eventuali elementi significativi che siano intervenuti nel periodo di rendicontazione”* (Sez. Giur. Veneto, sent. n. 204/2024; seguita da Sez. Giur. Campania, sent. n. 107/2025). Come condivisibilmente evidenziato nella richiamata pronuncia della Sezione territoriale veneta, tuttavia, tale carenza documentale non può, a rigore, essere addebitata all'agente contabile, *“bensì*

all'Amministrazione, la quale è tenuta, per legge, a porre in essere tale adempimento". Stessa osservazione va fatta, ad avviso del Collegio, con riguardo ai verbali delle verifiche ordinarie di cassa condotte dall'organo di revisione (artt. 223 e 224 T.U.E.L. e art. 118, comma 2, del regolamento di contabilità dell'Ente), la cui mancata produzione è addebitabile all'Amministrazione di appartenenza dell'agente contabile, più che a quest'ultimo.

Con riferimento alle spese effettuate dal Comune di Monteverde nella annualità 2017, oggetto di esame, molteplici irregolarità sono state riscontrate relativamente alla quasi totalità delle spese effettuate, parte delle quali, pur essendo riconducibili alla tipologia regolamentare dell'Ente, non appaiono adeguatamente e sufficientemente documentate o risultano comunque irregolari, poiché non conformi ai principi contabili -in violazione delle previsioni legislative in materia fiscale che prevedono l'obbligo generalizzato di certificazione dei corrispettivi tramite scontrino fiscale, ricevuta fiscale o fattura (allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011; d.p.r. n. 633/1972; art. 12 l. n. 413/1991; d.p.r. n. 696/1996) mancanti delle richieste/autorizzazioni dei responsabili dei servizi, anche in violazione dell'art. 122, comma 2, del regolamento di contabilità (ai sensi del quale i responsabili dei servizi autorizzano le spese nei limiti delle dotazioni assegnate), nonché effettuate con buoni d'ordine non correttamente compilati.

Le rilevanti carenze documentali sopra descritte - dettagliatamente stigmatizzate nell'accurato resoconto

del magistrato relatore - testimoniano senz'altro l'irregolarità, quanto meno parziale, del conto giudiziale esaminato. Va osservato sul punto -in linea con quanto evidenziato da questa Sezione in una fattispecie sovrapponibile a quella oggetto dell'odierno giudizio di conto- che *“l'economo è responsabile del buon andamento, della regolarità e dell'efficienza della gestione del servizio a cui è preposto, assicurando il puntuale rispetto del regolamento di economato e della normativa in materia, non potendo gestire le somme anticipate con modalità differenti da quelle per le quali ad esso sono state affidate. Ciò significa che è suo dovere premunirsi preventivamente della documentata e motivata richiesta del dirigente responsabile in ordine alla spesa da effettuare ed è sempre suo dovere verificare che tutti i successivi passaggi del procedimento di spesa siano rispettati; inoltre è sempre preciso dovere dell'economo munirsi di fattura o nota spese unitamente al buono di consegna a cura del fornitore o prestatore d'opera, in caso contrario si sarebbe in presenza di una grave violazione di legge”* (Sez. Giur. Campania, sent. n. 63/2025).

Per quanto specificamente concerne l'*iter* procedurale da seguire per l'effettuazione delle spese che competono all'economo e i relativi supporti documentali, va posto in risalto, in particolare, che il vaglio riservato all'economo circa la congruità e la legittimità della spesa deve precedere l'effettivo acquisto del bene e deve necessariamente trovare riscontro in una (preventiva) *“motivata richiesta da parte del dirigente responsabile,*

cioè una formale e documentata istanza, idonea a rendere esplicita nella genesi e nei presupposti, ed immediata nei fini, la riconducibilità alle ipotesi di spesa in economia” (Sez. Appello Sicilia, sent. n. 187/2021; nello stesso senso, Sez. Giur. Sicilia, sent. n. 640/2022 e Sez. Giur. Campania, sent. n. 107/2025). A tal fine la richiesta di acquisto a mezzo della cassa economale deve contenere gli estremi identificativi del creditore, l’importo della spesa, la motivazione, anche con riferimento ai profili di urgenza ed indifferibilità del pagamento, e il capitolo su cui deve essere imputata nonché l’autorizzazione dell’organo competente (Sez. Giur. Calabria, sent. n. 42/2023) conformemente, del resto, anche alle previsioni (in particolare, artt. 33 e 37) del regolamento concernente le gestioni dei consignatari e dei cassieri delle Amministrazioni dello Stato, emanato con d.p.r. n. 254/2002. In mancanza, il conto giudiziale va ritenuto irregolare per carenza del presupposto giuridico-amministrativo funzionale al pagamento mediante cassa economale, sicché le spese sostenute devono ritenersi non idoneamente giustificate (Sez. Giur. Calabria, sent. n. 114/2023). A monte della ordinazione della spesa vi deve, dunque, sempre essere *“un formale provvedimento motivato del responsabile del servizio destinatario della prestazione remunerata a mezzo della cassa comunale”* che deve comunque essere verificata sotto il profilo di ammissibilità e conseguentemente autorizzata dall’economo prima che si proceda all’effettuazione della spesa. Prassi diverse devono, dunque, sempre ritenersi *“contra legem e non possono, pertanto, costituire esimente*

per l'agente contabile, che è tenuto, per legge e per regolamento, allo scrupoloso rispetto della disciplina in materia, la quale impone, tra l'altro, l'obbligo di rifiutare l'ordinazione e il pagamento di spese non ammissibili" (Sez. Giur. Calabria, sent. n. 115/2023).

Inoltre - come già ricordato - gli acquisti a valere sulla cassa economale devono essere comprovati da documenti di spesa conformi alle previsioni legislative in materia fiscale dai quali poter trarre i dati *"oggettivamente necessari a riscontrare la regolarità della gestione economale, ovvero l'identificazione del bene acquistato, il soggetto compratore, il prezzo pagato, la data di acquisto e la riconducibilità all'attività istituzionale"* (Sez. Giur. Molise, sent. n. 11/2020), con conseguente ammissione a discarico di tali spese. Per le Pubbliche Amministrazioni la fattura quietanzata costituisce la modalità ordinaria di documentazione degli approvvigionamenti e del loro pagamento, potendo essa sempre esser richiesta dall'acquirente *ex art. 22 d.p.r. n. 633/1972*.

La giurisprudenza contabile ha ritenuto, tuttavia, conformemente alle indicazioni contenute nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 1/E del 9/2/2015, documenti fiscalmente idonei anche la ricevuta e lo scontrino fiscale ove, tuttavia, siano riportati descrizione dei beni e dei relativi acquirenti.

2. Tanto premesso, occorre nel caso di specie distinguere in ogni caso le spese connotate da irregolarità meramente formali dalle spese che presentano invece profili di irregolarità sostanziale.

2.1. Per quanto concerne le irregolarità di carattere formale, le stesse sono riconducibili a spese non supportate da sufficiente e/o adeguata documentazione, talvolta del tutto mancante e/o perché non individuabili per genericità dei buoni economici che il magistrato relatore ha dettagliatamente indicato alle pp. 11-20 della relazione d'irregolarità e quantificato in complessivi euro 3.895,48.

Tuttavia, per tali spese, a fronte del carattere minimale e non sostanziale dei rilievi ascritti, e considerata l'esiguità della documentazione contabile disponibile che non consente di ravvisare come sussistenti e di liquidare ammanchi, si ritiene di escludere ogni addebito a carico dell'agente contabile pur rimarcando, a titolo di osservazioni, l'obbligo nei suoi confronti di applicare con rigore la disciplina regolamentare comunale nelle gestioni successive a quella in questa sede esaminata.

2.2. Con riferimento, invece, alle spese caratterizzate da irregolarità di natura sostanziale, dette spese, quantificate nell'ammontare di euro 1.040,95, sono state analiticamente individuate alle pp. 8-10 della relazione d'irregolarità nelle seguenti spese:

1. euro 3,60 di cui al buono economico n. 11 del 22/02/2017 per l'acquisto di carta per le mani. Tale spesa manca altresì dell'autorizzazione e della documentazione giustificativa, risultando lo scontrino completamente bianco;
2. euro 18,00 di cui al buono economico n. 14 del 17/03/2017 per l'acquisto di materiale cimitero priva di ogni specificazione;

3. euro 12,00 di cui al buono economale n 31 del 12/05/2017 per l'acquisto di carta igienica. Tale spesa manca altresì della documentazione giustificativa, inoltre l'autorizzazione allegata è priva di data e indica genericamente "materiale Comune" e lo scontrino è illeggibile;
4. euro 90,00 di cui al buono economale n 37 del 30/05/2017 per l'acquisto di materiale forestale senza altra specificazione. Tale spesa manca altresì della documentazione giustificativa;
5. euro 50,00 di cui al buono economale n. 45 del 21/06/2017 per l'acquisto di pali di legno. Tale spesa è altresì priva dell'autorizzazione e della documentazione giustificativa (manca lo scontrino), inoltre il materiale risulta consegnato in data 09/06/2017 quindi in data antecedente l'emissione del buono economale;
6. euro 13,80 di cui al buono economale n. 49 del 05/07/2017 per l'acquisto di materiale ludoteca. A tale spesa risulta allegata un'autorizzazione generica che non indica di che materiale si tratti, né tanto meno il carattere d'urgenza. Inoltre, la spesa non risulta nemmeno giustificata non riportando lo scontrino la specificazione dei beni acquistati;
7. euro 50,20 di cui al buono economale n. 50 del 08/07/2017 per l'acquisto di materiale ludoteca. Anche a tale spesa risulta allegata un'autorizzazione generica che non indica di che materiale si tratti, né tanto meno il carattere d'urgenza. Inoltre, la spesa risulta priva di giustificativo in quanto lo scontrino è completamente illeggibile;

8. euro 105,00 di cui al buono economale n. 51 del 10/07/2017 per l'acquisto di materiale per operai. Tale spesa oltre che generica e non indicativa del materiale non risulta nemmeno autorizzata. Risulta tuttavia allegato un buono di consegna senza data di n. 3 paia di scarpe e lo scontrino è illeggibile in quanto sbiadito;
9. euro 26,60 di cui al buono economale n. 53 del 21/07/2017 per l'acquisto di materiale ludoteca. Tale spesa oltre che generica e non indicativa del materiale, non risulta nemmeno autorizzata. Inoltre, lo scontrino è non parlante, sbiadito e datato 11/07/2017 (quindi antecedente all'emissione del buono economale);
10. euro 197,10 di cui al buono economale n 63 del 21/09/2017 per l'acquisto di materiale forestale. Con riferimento a tale spesa si precisa altresì che manca l'autorizzazione, gli scontrini sono completamente bianchi e risultano emessi n 3 buoni consegna non numerati, in date antecedenti il buono economale: il 31/05/17, 20/06/17 e 20/09/17 che non hanno comunque valore fiscale;
11. euro 50,00 per la fornitura di libretto vaccini di cui al buono economale n 70 del 07/11/2017. Con riferimento a tale spesa si evidenzia altresì che l'autorizzazione indica solo l'importo e manca qualsivoglia giustificativo della spesa.
12. euro 18,30 per acquisto materiale cimitero di cui al buono economale n. 72 del 10/11/2017. L'autorizzazione allegata è priva della data e lo scontrino, inoltre, è completamente sbiadito;

13. euro 12,50 per acquisto materiale cimitero di cui al buono economale n. 73 del 10/11/2017. Lo scontrino è completamente sbiadito;

14. euro 100,00 per acquisto di piante per cimitero di cui al buono economale n. 77 del 21/11/2017. Con riferimento a tale spesa si precisa altresì che risultano emessi n. 2 scontrini completamente sbiaditi e che il materiale risulta consegnato in data 24/10/2017 (buono consegna n 10), antecedente l'emissione del buono economale;

15. euro 100,00 per acquisto di piante crisantemi di cui al buono economale n. 78 del 21/11/2017. Con riferimento a tale spesa si precisa altresì che risultano emessi n. 2 scontrini non parlanti ed allegato il medesimo buono consegna n 10 del 24/10/2017 già allegato al precedente buono economale, sicché si dovrebbe presumere che la medesima spesa sia stata conteggiata due volte. Manca una ulteriore autorizzazione emessa per tale spesa;

16. euro 93,85 di cui al buono economale n 79 del 21/11/2017 per l'acquisto di materiale forestale. L'autorizzazione generica e non indicativa del materiale risulta emessa in data 22/11/2017, successiva al buono economale, inoltre risultano n. 2 scontrini illeggibili e il materiale risulta consegnato nelle date antecedenti del 25/09/17 e 16/10/17;

17. euro 100,00 per acquisto materiale cimitero di cui al buono economale n. 85 del 13/12/2017. Con riferimento a tale spesa si precisa altresì che risulta emesso uno scontrino non parlante in data 10/10/17

(antecedente), che il materiale risulta consegnato ancor prima, ossia il 05/10/17 e che l'autorizzazione è stata emessa successivamente al buono economale in data 14/12/17 per acquisto materiale spazzamento N.U. n. 25 scope in bambù.

In contrasto con l'art. 5 del regolamento per il servizio di economato adottato con delibera di C.C. n. 81 del 24/09/1994 e vigente appunto nel 2017, tali spese non rientrano tra quelle per cui l'economo risultava autorizzato con il fondo economale. In proposito, si consideri che *“il ricorso alla cassa economale deve essere motivato e documentato nei presupposti che lo legittimano tra i quali rientra immancabilmente l'ascrivibilità delle spese alle categorie specificamente individuate nella normativa interna all'Amministrazione. Pertanto, in disparte ogni valutazione in ordine all'utilità diretta delle spese effettuate per l'ente, va affermata l'irregolarità di spese economali allorquando esse non siano previste nel regolamento di contabilità e/o economale e non siano riconducibili a finalità istituzionali dell'ente”* (Sez. Giur. Calabria, sent. n. 42/2023). Costituiscono, dunque, profili di illegittimità delle spese *“quelli riconnessi alla impossibilità di sussumerla nelle categorie specificamente elencate nella norma regolamentare. Conseguentemente, sussiste la responsabilità in capo al contabile per aver dato corso alla spesa violando i paradigmi che, per un verso, impongono che il ricorso alle spese in economia sia limitato a fattispecie codificate e che, per altro, prescrivono che siano motivati e documentati i presupposti del ricorso a tale tipo di spesa”*

(Sez. Giur. Sicilia, sent. nn. 177/2022 e 837/2022). Peraltro, la previsione regolamentare costituisce un elemento necessario ma non sufficiente ad attestare la regolarità della gestione in quanto le spese economali non debbono mai mancare dei caratteri propri di imprevedibilità, non programmabilità, tempestività e inerenza, dovendo diversamente ritenersi illecita la condotta tenuta dall'agente contabile (Sez. Giur. Liguria, sent. n. 61/2022).

Considerata, tra l'altro, l'assenza di prova certa (o anche presuntiva) del fatto costitutivo dell'obbligazione delle spese economali sostenute, riconducibili ad esigenze del Comune di Monteverde ed alle categorie economali previste dal Regolamento, va condivisa pienamente la deduzione svolta sul punto dal magistrato relatore che ha ritenuto che il relativo esborso debba restare definitivamente a debito del contabile (Sez. Giur. Molise, sent. n. 5/2025).

Dalle considerazioni svolte, si evince che la gravità delle riscontrate irregolarità, di carattere sostanziale, non ammette per le spese che ne sono attinte il discarico dell'agente contabile Spirito Vilma.

Soltanto in relazione a tali spese, si dichiara pertanto l'irregolarità del conto ponendo a carico dell'agente contabile l'importo di euro 1.040,00, comprensivo di rivalutazione, oltre interessi legali, reputando di non riconoscere quali circostanze scriminanti le piccole dimensioni del Comune di Monteverde e la poco favorevole collocazione logistica dello stesso, poste in risalto dal Sindaco dell'Ente, personalmente ascoltato.

3. La condanna solo parziale del predetto agente contabile giustifica la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Campania, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando:

1. Dichiarare l'irregolarità del conto n. 26927 ponendo a carico dell'agente contabile le spese illegittime per l'ammontare di euro 1.040,95, comprensivo di rivalutazione, oltre interessi legali.

2. Compensa le spese del giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso a Napoli, nella Camera di consiglio del giorno 20 marzo 2025.

ESTENSORE

Gabriele Pepe

(firma digitale)

PRESIDENTE

Michele Oricchio

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 07/04/2025

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)